

# CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA E DPI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMMISSIONATE AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI PER IL PERIODO 2023/2026**

**CIG: 9628137DFD**

### **ART. 1 - OGGETTO**

L'appalto si riferisce al procedimento finalizzata alla stipula di un **accordo quadro con più operatori** definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di materiali da ferramenta e DPI necessari alle opere realizzate dal consorzio forestale due parchi, per il periodo 2023/2026 definito nel presente documento.

### **ART. 2 – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DI FUTURA STIPULA**

La durata dell'accordo quadro è **quadriennale (2023/2026)** a partire dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione definitiva, oppure inferiore all'annualità, qualora prima del raggiungimento del predetto termine temporale, verranno ordinate forniture della categoria pari ad **€ 200.000,00 iva esclusa**.

Si precisa che in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo delle forniture richieste le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità di fornitura serventi alla Consorzio in base alle esigenze di lavoro e delle necessità d'intervento di volta in volta occorrenti, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati.

Per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, infatti verranno posti in essere accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula, pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico del fornitore quadro obblighi ad applicare alle esigenze di fornitura di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi – sconto di gara sui listini prezzi posti a base di sconto).

Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture effettuate o di acquisti nel quadriennio di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di fornitura di volta in volta ordinate e necessarie. (Verrà corrisposto unicamente l'importo delle forniture ordinato ed effettuato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull' eventuali merci non acquistate o casistiche similari).

Gli operatori con cui verranno stipulati i singoli accordi quadro si assicureranno la possibilità di essere aditi per un anno (non in via esclusiva) secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro, a partire dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento, **o per un periodo inferiore qualora le forniture ordinate raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto di affidamento.**

L'amministrazione in base ad esigenze particolari, si riserva la facoltà di fornirsi indipendentemente dagli sconti offerti, anche sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 3 – PREZZI – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACCORDO QUADRO**

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno **fissi ed invariati** per tutta la durata del contratto, fatte salvo per la consistenza dei prezzi rinvenuti nei listi applicati alla clientela che potranno essere eventualmente aggiornati dagli operatori sulla base delle proprie politiche aziendali ( fatto comunque salva l'applicazione dello sconto prodotto per essi in sede di gara ed identificativo della condizione di accordo quadro su quei prezzi) e salve le eventuali ulteriori eccezioni contenute nell'articolo a seguire del presente disciplinare di gara.

Le parti potranno ulteriormente concordare articoli e prezzi da integrare nel listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante che entreranno a far parte integrante del prezzario di affidamento previo concordamento prezzo rappresentato in verbale controfirmato dalle parti.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, carico, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

Il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 136/2010.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a misura" ed avverrà, previa presentazione di regolare fattura elettronica, ogni qualvolta verrà acquistato il materiale di volta in volta richiesto.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario a base di gara, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. Per gli articoli non presenti nel nostro elenco prezzi (voce B) è necessario indicare oltre a quanto descritto nella riga precedente anche il codice identificativo del prodotto all'interno del vostro listino così da agevolare le operazioni di verifica dei prezzi. Il vostro prezzario, da allegare nell'offerta economica, dovrà essere in formato elettronico ed editabile (PDF, Excell o altro) che contempli un'opzione di ricerca automatica. Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

Per la particolare specificità del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dello stesso, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.

### **ART. 3 - BIS – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4**

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima di dar seguito all'ordine delle singole forniture del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente eventualmente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che

---

*1 Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore ed identificato nell'accordo quadro aggiudicato.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2026, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 3 bis.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3 bis è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'OPERATORE CONTARENTE A CUI RIVOLGERSI NELL'AMBITO DEGLI OPERATORI CON CUI È DEFINITO L'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro verrà concluso con **i primi 3 operatori classificati sulla base del maggior sconto ponderato percentuale offerto** in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara che produrranno offerta in risposta al bando.

La graduatoria delle offerte da diritto alle ditte classificate dal 4° posto a seguire di sostituire eventualmente una delle 3 ditte aggiudicatrici della fornitura nel caso di rescissione di uno dei tre contratti per motivi diversi (es. rinuncia, gravi inadempimenti, perdita dei requisiti ecc...) selezionando l'eventuale sostituto sulla base dello sconto offerto in sede di gara. L'operatore selezionato potrà, se interessato, subentrare confermando le condizioni economiche offerte nell'apposito modello.

La stazione appaltante sarà poi tenuta a procedere all'acquisto a favore dell'operatore che ha prodotto il miglior prezzo depurato dal ribasso di sconto offerto in sede di gara e rinvenuto nei listini prezzi posti a base di gara dapprima rinvenendo la fornitura **sull'elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante ed in subordine (ossia per i prodotti non rinvenibili nel predetto elenco prezzi) sui prezzi di listino applicati ordinariamente alla clientela dagli operatori offerenti.**

La stazione appaltante, sarà poi tenuta a procedere all'acquisto **per esigenze programmabili e senza urgenza** a favore dell'operatore che ha prodotto il miglior prezzo depurato dal ribasso di sconto offerto in sede di gara e rinvenuto nei listini prezzi posti a base di gara con riferimento ai prezzi secondo la priorità indicata al primo capoverso, mentre, **per forniture urgenti e non programmabili o che necessitano di vicino approvvigionamento** al fornitore con sede di approvvigionamento più prossima a quella di cui si necessita (luogo di cantiere) o al fornitore che si dimostrerà disponibile ad effettuare la fornitura nel minor tempo possibile.

Lo sconto valutabile sarà espresso sotto forma di media ponderata (compilare l'elenco prezzi già preimpostato) suddiviso in 3 Categorie di prezzi (voci A/B/C): per ogni voce si otterrà un Totale media

A, B, C, a cui sono stati assegnati i rispettivi pesi all'interno della media ponderata:

- Totale A (nostro listino prezzi franco magazzino): 70%
- Totale B (vostro listino prezzi franco magazzino): 5 %
- Totale C (DPI): 25%

La media delle tre voci denominata **TOTALE SCONTO PONDERATO** sarà l'unico valore oggetto di valutazione da riportare nell'allegato A "Modello offerta". Il listino proposto dalla stazione appaltante dovrà essere compilato in maniera analitica per la verifica matematica dello sconto totale ponderato e per la verifica della coerenza tra sconti offerti e realmente applicati a secondo della categoria (voce A,B,C...),ed inserito nell'apposita sezione della busta elettronica economica allegato al MODELLO A.

Per acquisti massivi (che importano una serie di prodotto in acquisto) la scelta di cui sopra a discrezione della stazione appaltante potrà vertere o frazionando le forniture a favore dei vari fornitori che offrono i singoli convenienti prezzi o a favore dell'unico operatore che per sommatoria determinerà l'acquisto al prezzo inferiore per tutta la fornitura massiva costitutiva del singolo ordine.

Il massimale d'importo di fornitura costitutivo del limite dell'accordo quadro (pari ad € 200.000,00) verrà progressivamente decurtato con riferimento a tutti gli acquisti fatti presso di diversi operatori offerenti ed aggiudicatari dell'accordo.

In alternativa a quanto sopra per l'eventuale esigenza di approvvigionamento di singole commesse superiori ad € 500,00 la stazione appaltante potrà contattare tutti gli operatori con cui ha definito l'accordo quadro per una richiesta informale di preventivo mettendo in negoziazione le condizioni delle a singola commessa determinando pertanto una nuova ed autonoma negoziazione, da confrontare eventualmente anche con altri preventivi richiesti dalla scrivente a società non affidatarie del presente accordo quadro di futura stipula.

La stazione appaltante in fase di apertura delle buste economiche procederà al riconteggio matematico delle medie ponderate atto alla verifica puramente matematica e formale della correttezza dei conteggi delle medie ponderate e della somma finale: in caso di eventuali errori formali di calcolo il valore finale attribuito sarà quello matematicamente riconteggiato dalla scrivente. La stazione appaltante si riserva comunque in caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta economica di ricorrere a "soccorso procedimentale".

#### **ART. 5 – CONSEGNA DELLE FORNITURE**

I materiali oggetto del procedimento dovranno essere consegnati presso la sede del Consorzio Due Parchi sita in Località Saletti n°1 25050 Vione (BS). Qualsiasi prezzo offerto si intende **COMPRESO DI TRASPORTO PRESSO LA NOSTRA SEDE SENZA COSTI AGGIUNTIVI**.

I fornitori dovranno comunicare, prima della stipula del contratto, l'indirizzo del/i proprio/i punto/i vendita, ove gli incaricati del Consorzio si potranno recare per ritirare il materiale da banco in caso di bisogno.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto che riporti oltre al materiale consegnato:

- nome e cognome leggibili di chi riceve o ritira il materiale;
- firma in calce di chi riceve o ritira il materiale;
- destinazione della merce (se consegnata direttamente indicare "magazzino");

#### **ART. 6 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO**

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura da effettuare.

#### **ART. 7 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE**

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita.

#### **ART. 8 – INDICAZIONE QUALITÀ MATERIALI DI FORNITURA**

L'operatore, durante il periodo di fornitura, dovrà fornire materiale di prima qualità secondo le specifiche richieste ed utili allo scopo per cui è acquistato con impegno alla sostituzione senza costi in caso di fornitura difettosa o non conforme al dichiarato.

L'amministrazione aggiudicante si riserva il diritto di esaminare il materiale fornito e di contestarlo entro 30 gg. successivi alla data della ricezione.

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro il termine di n. 3 (tre) gg.

I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di UTILIZZO, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme tecniche unificate (UNI), nonché idonei per l'utilizzo da parte del personale addetto.

I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all'ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell'impresa.

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate. La data in cui vengono eseguite le singole consegne risulta da specifico documento di trasporto firmato dal personale incaricato e dagli incaricati dell'impresa.

In ogni caso, la sottoscrizione del documento di trasporto non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.

In particolare per le voci della tabella A e C del elenco prezzi, per alcuni articoli sono indicate espressamente delle marche di riferimento (es. *Mazza completa di manico in fibra di vetro da 5 kg marca Osca o Kapriol o Rinaldi (o altro pari qualità)*): questa indicazione non vuole essere discriminatoria ma è stata inserita espressamente per tutelare il fornitore nel predisporre l'offerta tarandola su prodotti di qualità adatta alle lavorazioni da svolgere che deriva da anni di esperienza dei caposquadra e dei tecnici di cantiere. Il fornitore può quindi proporre prodotti che secondo lui siano di pari qualità impegnandosi in caso di feedback negativo dopo il primo acquisto da parte delle maestranze consortili (tecnici di cantiere e capisquadra) a fornire il prodotto della marca espressamente indicata.

#### **ART. 9 - PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà per ogni singolo ordine effettuato entro (90) novanta giorni fine mese dalla presentazione di regolare fattura elettronica, senza alcuna altra formalità (previo conteggio inviato alla Stazione Appaltante e/o bolle/note di accompagnamento regolarmente firmate). Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario a base di gara, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. Per gli articoli non presenti nel nostro elenco prezzi (voce B) è necessario indicare oltre a quanto descritto nella riga precedente anche il codice identificativo del prodotto all'interno del vostro listino così da agevolare le operazioni di verifica dei prezzi. Il vostro prezzario, da allegare nell'offerta economica, dovrà essere in formato elettronico ed editabile (PDF, Excel o altro) che contempli un'opzione di ricerca automatica. Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

#### **ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

#### **ART. 11 –PENALI**

Nel caso in cui l'affidatario ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all'art. 5 fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Ogni violazione di contratto io del presente capitolato sarà sanzionabile a discrezione della stazione appaltante con un importo da € 50,00 a € 350,00 a seconda della gravità delle violazioni e salvo che il comportamento o la casistica non comporti ulteriori e più gravi conseguenze (es. risoluzione contrattuale o recesso).

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

Per far fronte ad eventuali penali non capienti a dedurre dagli ordini già effettuati si provvederà ad escutere la quota parte di cauzione definitiva depositata.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITA'**

La Ditta appaltatrice solleverà l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente del Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

#### **Art. 13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

#### **Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
- c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
- d) nei seguenti casi (qualora dovuta la consegna):
  - ritardo nella consegna del materiale superiore ad 1 giorno nei casi di consegna urgente al verificarsi della 3° violazione;
  - ritardo nella consegna del materiale superiore a giorni 10 naturali e consecutivi al verificarsi della 3° violazione;
  - mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all'art. 4, od in caso di non operatività dello stesso;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;
- d) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 15 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dall'accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Si conviene altresì che l'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio quadriennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la

copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto della fornitura in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell'accordo quadro stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

#### **Art. 16 - verifiche sull'esecuzione del contratto**

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

..... li .....

Timbro e Firma PER accettazione

.....